www.bollettinoadapt.it, 22 aprile 2013

Circ. ML n. 17/2013: la lotta all'abusivismo dei Ced continua

di Anna Rita Caruso

Il Ministero del lavoro con circolare n. 17/2013 ritorna nuovamente sull'attività di consulenza del lavoro realizzata dai Ced, già con circolare n. 13649/2007 e nota 7857/2010, il Ministero aveva infatti evidenziato i limiti di operatività dei Centro di elaborazione dati.
L'attività dei Ced è disciplinata dalla l. n. 12/1979 che prevede per le imprese artigiane e piccole imprese la possibilità di avvalersi dell'attività dei Ced solo per operazioni di calcolo, centri che comunque devono essere assistiti ed affiancati da professionisti abilitati.
Visto quanto già deliberato con nota n. 7857/2010, il ML ribadisce ora che *anche la documentazione telematica della documentazione previdenziale (Emens e Uniemens) può essere effettuata solo da soggetti abilitati, mentre i Ced possono solo effettuare attività strumentali.*
La circ. 13649/2007 aveva provveduto ad individuare quali attività esecutive prodromiche potessero svolgere i Ced, ravvisando esclusivamente un'attività di computo e data entry, escludendo categoricamente attività di tipo interpretativo e valutativo, ivi compresa la compilazione dei modelli DM 10 per l'Inps (Cass. pen., n. 27848/2001; Cass. pen., n. 49/2003; TAR Lazio, n. 42377/2003; Consiglio di Stato, n. 4088/2001; Cass. Pen, n. 26817/2006).
Da ultimo la Corte di Cassazione è intervenuta con una sentenza recente n. 9725/2013, con la quale ha stabilito che le imprese artigiane e le piccole imprese *non possono delegare gli adempimenti in materia di lavoro a soggetti privi del titolo di consulenti del lavoro che siano soci di una società solo partecipata da una associazione di categoria.*
In sintesi, ai fini dell'attività di verifica da parte degli ispettori del lavoro, occorre tener presente il seguente discrimine in merito alle attività che possono essere svolte dai Ced in qualità di imprese individuali o società

Attività possibili	Attività vietate
• Elaborazioni contabili, attività strumentali ed accessorie per operazioni di calcolo • Mera digitazione dati forniti dal committente • Aggiornamento posizione aziendale • Calcolo e stampa cedolini paga • Comunicazione del professionista assistente del Ced alla DTL e al Consiglio dell'Ordine	• Assistenza tecnica in contenzioso tributario • Impostazione prospetto paga • Consulenza legale o del lavoro (assunzioni, licenziamenti, contratti, gestione rapporti) • Redazione bilanci di società di capitali • Autorizzazione alla stampa laser del LUL • Trasmissione della documentazione previdenziale

In merito alle normative che si sono succedute in merito, di seguito un breve prospetto riepilogativo con la disciplina più significativa

Disciplina sui Ced	
Art. 1, comma 5, L. 12/1979	Consulenza del lavoro riservata ai professionisti iscritti in albo, comunicazione del nominativo iscritto all'albo che assiste il Ced alla DPL e

	al Consiglio Ordine
Autorità Garante per la concorrenza, 3.2.2000, DI, 2000, 353	Piena tutela verso la posizione dei consulenti del lavoro ai quali permane l'esclusiva degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai lavoratori dipendenti
Circ. ML 15/03/2000	Le imprese artigiane e quelle di piccole dimensioni possono organizzare il servizio di paghe e contributi relativo ai propri dipendenti o attraverso proprie strutture interne o affidandolo ad appositi Ced costituiti o promossi dalle associazioni di categoria con strutture autonome nelle formule previste dalla legislazione. Questa facoltà è esercitabile sia dalle imprese iscritte alle associazioni che organizzano i Centri, sia da quelle non iscritte
Circolare ML prot. n. 1665/2003	L'art. 348 cp relativo all'esercizio abusivo della professione e l'art. 3 della L. 12/1979 si estende anche alle attività dei Ced se non costituiti e composti con la presenza o assistenza di consulenti del lavoro
Circolare INPS n. 32 del 17/02/2004	I datori di lavoro, per la trasmissione delle denunce, possono avvalersi, oltre che dei propri dipendenti, dei soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12
Nota del ML 04/06/2007	I Ced devono effettuare formale designazione di uno o più professionisti abilitati alla DPL e ai Consigli provinciali degli ordini professionali interessati competenti per territorio. In assenza di un formale incarico conferito ad un professionista abilitato allo svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro ovvero in caso di omesso invio della comunicazione di cui sopra, trovano applicazione le disposizioni sanzionatori di cui alla l. 1815/1939
Nota del ML 06/06/2007	L'attività dei Ced concernente l'impostazione del prospetto paga nei suoi riferimenti giuslavoristici è materia di esclusiva pertinenza del professionista, in quanto richiede il necessario possesso di specifiche competenze di natura professionale, mentre il mero sviluppo del calcolo e della stampa dei cedolini paga, inteso come attività strumentale realizzata con strumentazione informatica, può essere oggetto dell'attività di impresa svolta dal Ced
L. 46/2007	Possesso laurea per accesso alla professione del consulente del lavoro
Circ. del CNCL n. 983 del 6 luglio 2007	I rappresentanti dei Ced sono tenuti a comunicare alla DPL e al Consiglio Provinciale territorialmente competente il nominativo del Consulente del Lavoro che presta loro "assistenza"
Circolare del ML del 23/10/2007	Le piccole imprese possono avvalersi dei Ced assistiti da professionisti per il calcolo dei cedolini paga, ma mentre l'assistenza del professionista implica l'impostazione del prospetto, l'attività dei Ced è meramente residuale
INAIL nota del 02/11/2007	La tenuta dei libri può essere assunta da coloro che siano iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali. Alle imprese artigiane, nonché alle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, è consentito avvalersi di Caf o Ced che possano avvalersi di professionisti iscritti in albo
Circ. del CNCL n. 993 del 19.12.2007	I Ced devono effettuare formale designazione di uno o più professionisti abilitati tramite una comunicazione scritta inviata prima dell'inizio dell'attività alla Direzione provinciale del lavoro e ai Consigli provinciali degli Ordini professionali interessati. Il Consiglio ha precisato che le DPL, in sinergia con i Consigli Provinciali del Consulenti del Lavoro, devono verificare che i Ced rispettino l'obbligo di nomina del professionista

	incaricato, verificando che esso sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 12/1979
Lettera del Segretario Generale Nazionale Ancl, 05.03.2009	Necessita di prevedere specifiche attività di vigilanza volte a contrastare il fenomeno dell'abusivismo dell'attività di consulenza in materia di lavoro

Nel caso si provi l'esercizio abusivo della professione ai sensi degli articoli art. 348, cod. pen., art. 3 l. n. 12/1979, è prevista una sanzione che implica la reclusione fino a 6 mesi o multa da € 103 a € 516; nel caso invece di omessa comunicazione alla DPL della assunzione degli adempimenti in materia di lavoro da parte dei professionisti interessati, ai sensi dell' Art. 1 comma, 1 l. n. 12/1979 e art. 7, l. n. 1815/1939, è prevista una sanzione amministrativa fino a euro 200, oppure ridotta di euro 68. Segue poi la trasmissione all'Autorità giudiziaria competente dei chiari casi di violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 12/1979 e di abusivo esercizio della professione di Consulente del lavoro con richiamo all'art. 348 del codice penale.

Anna Rita Caruso
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo

[*] Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza.